


I CRITERI AMBIENTALI MINIMI NELLE GARE DI CONTRATTI PUBBLICI

**Dalla redazione della
documentazione di gara alla
aggiudicazione**

23 novembre 2017

a cura dott.ssa Maria Teresa Massi



Programma:

- **La normativa dei CAM e la loro struttura**
- **Le specifiche tecniche, le clausole contrattuali e le modalità di verifica e controllo**
- **Le conseguenze della mancata adozione**



La normativa dei CAM

Normativa Europea:

Comunicazione della Commissione Europea COM (2003)302, COM (2008) 397, COM (2008) 400 “Appalti pubblici per un ambiente migliore” e COM (2015) 615;

N.B. In ambito europeo, l'applicazione di criteri di sostenibilità ambientale negli appalti pubblici resta una facoltà che le autorità pubbliche dell'Unione esercitano su base volontaria.

Normativa nazionale:

- Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1126, con previsione del Piano d'Azione Nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP).

- D.M. Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 aprile 2008, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, contenente il “Piano d'Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione” (Piano aggiornato con il D.M. 10 aprile 2013);

- art. 3 del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, “Obiettivo nazionale di risparmio energetico” .

Il Piano d'Azione Nazionale rinvia ad **appositi decreti del Ministero dell'Ambiente** l'individuazione di un set di criteri ambientali minimi (CAM) per ciascuna tipologia di acquisto che ricade nell'ambito delle categorie merceologiche individuate nello stesso piano.



La normativa dei CAM

I CAM sono delle “indicazioni e prescrizioni tecniche” previste dal PAN GPP, ossia delle **indicazioni specifiche di natura ambientale** e, ove pertinente, **di carattere etico - sociale**, collegate alle diverse fasi che caratterizzano le procedure di acquisto della PA.

Legge del 28 dicembre 2015, n. 221 (cd. Collegato Ambientale) è stato introdotto l'**obbligo** del ricorso agli appalti pubblici verdi (art. 68-bis D. Lgs. 163/2006).

D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, che all'art. 34 disciplina l'applicazione dei “Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale”.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede pertanto l'obbligo per le stazioni appaltanti di **contribuire agli obiettivi ambientali previsti dal PAN GPP**, attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali” contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente; **la prima versione prevedeva un'applicazione graduata nel tempo e con percentuali crescenti e diversificate per categorie merceologiche.**

La successiva modifica, contenuta nell'art. 23 del D. Lgs. 56/2017, ha esteso l'obbligo al 100% del valore del contratto e per tutti i CAM in vigore.

Azione coerente con gli atti di indirizzo di derivazione comunitaria e con gli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, (l'Accordo sul clima di Parigi) che prevedono azioni di contrasto al riscaldamento globale, al cambiamento climatico, alla distruzione delle risorse naturali scarse, alle emissioni di sostanze pericolose, e propongono l'adozione di modelli di economia circolare con l'uso efficiente delle risorse e dell'energia.



La normativa dei CAM

Le norme del Codice dopo il decreto correttivo rilevanti ai fini degli acquisti verdi:

- Art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)
- Art. 68 (Specifiche tecniche)
- Art. 69 (Etichettature)
- Art. 71 (Bandi di gara)
- Art. 82 (Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova)
- Art. 87 (Certificazione delle qualità ambientali)
- Art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura)
- Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)
- Art. 96 (Costi del ciclo di vita)
- Art. 144 (Servizi di ristorazione)
- Art. 213 (Autorità Nazionale anticorruzione)



La normativa dei CAM

Inoltre occorre tener conto di:

- nella **fase di progettazione** del contratto, il progettista deve attenersi alle indicazioni riportate nei CAM applicabili per definire gli elementi essenziali delle prestazioni (cfr. art. 23, art. 68 e art. 71 del Codice)
- la prevalenza dell'utilizzo del criterio di aggiudicazione del **miglior rapporto/qualità prezzo** comporta la necessità di utilizzare i criteri premianti;
- sempre nell'ottica dell'adozione di criteri che tengano conto della sostenibilità, può farsi ricorso al criterio alternativo al costo inteso come **costo/efficacia o costo del ciclo vita** di prodotti, lavori e servizi, il cosiddetto Life Cycle Cost – LCC, che però richiede che venga identificata una apposita metodologia univocamente ed uniformemente applicabile, ad oggi non indicata (ad oggi, e per alcuni prodotti, LCC (Life Cycle Cost) norma ISO 14044, LCA (Life Cycle Assessment) norma ISO 14040)
- alcune Regioni hanno adottato autonomi **piani d'azione regionali in materia ambientale (PAR)** con indicazioni e specifiche tecniche superiori o riferite a protocolli comparabili con i CAM;
- le amministrazioni aggiudicatrici, in possesso di **certificazione di sistema in campo ambientale** (EMAS o ISO 14001 ad esempio) possono adottare politiche ambientali ancora più specifici o stringenti.



La normativa dei CAM

L'art. 34 comma 1, del Codice prevede che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti nel PAN-GPP (Piano di Azione Nazionale degli Acquisti Verdi) attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara, **almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM.**

Il successivo comma 3 precisa che l'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica **per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.**

L'art. 36, per i contratti sottosoglia, richiama l'applicazione dell'art. 34

Nella linea guida n°2, di attuazione nel D.Lgs. 50/2016, relative all'OEPV, (Delibera n° 1005 del 21/09/2016 dall'ANAC, G.U.R.I. n. 238 dell'11 ottobre 2016), viene specificato che “i criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante tengono anche conto dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tal fine, i criteri di valutazione prevedono l'attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell'ambito dei predetti CAM, dalle specifiche tecniche premianti”.



La normativa dei CAM

Gli obblighi informativi

(inizialmente) A decorrere dal 9 novembre 2010 le Stazioni Appaltanti sono tenute a comunicare, tramite collegamento disponibile sul sito dell'Autorità <http://www.avcp.it>, Area Servizi, per le procedure di affidamento iniziate dopo il 1° gennaio 2010, le informazioni rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto del 12 ottobre 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. con il quale sono stati definiti i criteri ambientali minimi, al momento relativi ai soli prodotti “ammendanti” (sostanze o miscugli che migliorano le caratteristiche fisiche del suolo) e “carta in risme”.

(poi) Art. 2 Decreto Min. Ambiente 24 dicembre 2015 *“Per consentire l’attuazione del monitoraggio previsto al punto 6.4 del PAN GPP, di cui al decreto ministeriale del 10 aprile 2013, ai sensi dell’art. 7 comma 8 del decreto legislativo n. 163/06, le stazioni appaltanti debbono comunicare all’Osservatorio dei contratti pubblici, nel rispetto delle modalità indicate nelle apposite schede di rilevamento predisposte dal citato Osservatorio, i dati riguardanti i propri acquisti relativi all’applicazione dei criteri ambientali minimi adottati con il presente allegato”*

(attualmente) Art. 213, co. 9, ult. Periodo, del Codice *“La sezione centrale dell’Osservatorio provvede a monitorare l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all’articolo 34 comma 1 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.”*



Vedi specifica sezione dei Servizi on line dell'ANAC



L'elenco dei criteri in vigore

- 1) Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017)
- 2) Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)
- 3) Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017)
- 4) Forniture di prodotti tessili (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017)
- 5) Affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti (approvato con DM 18 ottobre 2016, in G.U. n. 262 del 9 novembre 2016)
- 6) Forniture di ausili per l'incontinenza (approvato con DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016)
- 7) Acquisto di articoli per l'arredo urbano (approvato con DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015)
- 8) Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (approvato con DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014)
- 9) Forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro (approvato con DM 13 febbraio 2014, in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014)



L'elenco dei criteri in vigore

- 10) Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione (approvato con DM 13 dicembre 2013, in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014)
 - 11) Fornitura di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio (pc portatili, Pc da tavolo, stampanti, fotocopiatrici, apparecchiature multifunzione, per ufficio) (approvato con DM 13 dicembre 2013, G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014)
 - 12) Acquisto di carta per copia e carta grafica (approvato con DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013)
 - 13) Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene (approvato con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012)
 - 14) Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada (approvato con DM 8 maggio 2012, in G.U. n. 129 del 5 giugno 2012)
 - 15) Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012)
 - 16) Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (approvato con DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011)
-  <http://www.minambiente.it/pagina/gpp-acquisti-verdi> è presente l'elenco aggiornato che contiene anche documenti utili per l'interpretazione e l'applicazione dei CAM (relazioni di accompagnamento, note illustrative, FAQ e chiarimenti)



L'elenco dei criteri in corso di definizione o di revisione

CAM in corso di definizione nel 2017

- Forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (nuovo)
- Forniture di stampanti ed apparecchiature multifunzione e noleggio di stampanti e apparecchiature multifunzione (revisione DM 13 dicembre 2013, G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014), Servizio di stampa gestita (nuovo)
- Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e servizio integrato di raccolta di cartucce esauste e fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro (revisione DM 13 febbraio 2014, G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014)
- Servizio di ristorazione collettiva e fornitura derrate alimentari: servizio di ristorazione scolastica, servizio di ristorazione collettiva per uffici e per università, servizio di ristorazione assistenziale ed ospedaliera (revisione DM 25 luglio 2011, G.U. n. 220 del 21 settembre 2011)
- Servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione e manutenzione di strade (nuovo)

CAM programmati per l'anno 2018

- Servizio di lavanolo (nuovo)
- Servizio di sanificazione per le strutture ospedaliere e per la fornitura di prodotti detergenti (Revisione DM 18 ottobre 2016)
- Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene (Revisione DM 24 maggio 2012)
- Servizio gestione rifiuti urbani (revisione DM 13 febbraio 2014)
- Servizio trasporto pubblico (nuovo) e veicoli adibiti a trasporto su strada (revisione DM 8 maggio 2012)
- Servizio gestione verde pubblico (revisione DM 13 dicembre 2013)
- Servizi energetici per gli edifici (revisione DM 7 marzo 2012)
- Eventi sostenibili (nuovo)

 Per gli enti proprietari di strade si segnala anche il CAM “Gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade (DM 15 febbraio 2017)”



La struttura dei CAM

I documenti di CAM, ognuno nella sua specificità, presentano una struttura di base simile

*Nella **Premessa**, si riporta la normativa ambientale ed eventualmente sociale di riferimento, suggerimenti proposti alle stazioni appaltanti per l'analisi dei fabbisogni, ulteriori indicazioni relative all'espletamento della relativa gara d'appalto e, laddove non è prevista la definizione di un documento di accompagnamento tecnico, l'approccio seguito per la definizione dei CAM*

*L'**Oggetto**: il CAM chiede che nella descrizione dell'appalto vi siano riferimenti alla sostenibilità ambientale (es. basso impatto ambientale) e, ove presente, alla sostenibilità sociale, in modo da segnalare la presenza di requisiti ambientali, ed eventualmente sociali, nella procedura di gara. Le stazioni appaltanti dovrebbero indicare sempre nell'oggetto dell'appalto il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati.*



La struttura dei CAM

I criteri ambientali minimi propriamente detti sono definiti per alcune o per tutte le fasi di definizione della procedura di gara, in particolare per:

Fase di selezione dei candidati: i CAM indicano i requisiti di qualificazione soggettiva atti a provare la capacità tecnica del candidato ad eseguire l'appalto in modo da recare i minori danni possibili all'ambiente.

Redazione delle specifiche tecniche (criteri di base): così come definite dall'art. 68 del D.lgs. 50/2016, *“definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi”*.

Determinazione dei criteri premianti (criteri di valutazione): ovvero requisiti volti a selezionare prodotti/servizi con prestazioni ambientali migliori di quelle garantite dalle specifiche tecniche, ai quali attribuire un punteggio tecnico ai fini dell'aggiudicazione secondo l'offerta al miglior rapporto qualità-prezzo.

Inserimento di criteri di esecuzione (clausole contrattuali): forniscono indicazioni per dare esecuzione all'affidamento o alla fornitura nel modo migliore dal punto di vista ambientale e/o sociale.

Ciascun criterio ambientale (di base o premiante) riporta inoltre, nella sezione **Verifiche**, i mezzi di prova per dimostrarne la conformità, sia in maniera diretta (certificazione di prodotto) che indiretta (certificazione di sistema o di processo).



Alcune definizioni

Norma: Documento, prodotto mediante consenso, ed approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il migliore ordine in un determinato contesto.

Organismo o Ente di normazione: Organismo che svolge attività normativa, riconosciuto a livello nazionale, regionale o internazionale, la cui principale funzione, in applicazione del proprio statuto, è la preparazione, l'approvazione o il recepimento di **norme** pubblicamente disponibili (esempio UNI, CEI, ISO, ecc.).

Conformità: rispondenza di un prodotto o servizio, di un processo o di un'azienda o anche di una persona (pensiamo al Project Manager), a requisiti (o **norme**) specificati .

Valutazione della conformità: Ogni attività relativa alla determinazione, **diretta o indiretta**, che i requisiti (o le **norme**) applicabili siano pienamente soddisfatti.

Organismi di certificazione: organizzazione che rilascia la **valutazione di conformità** ed emette un **certificato**.
(Se l'organismo di certificazione opera direttamente per i controlli, dovrà essere anche organismo di ispezione e rispettare pertanto la norma 17020)

Ente di accreditamento : per l'Italia è ACCREDIA, che a sua volta rispetta i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.

Accreditamento: Procedimento con cui un organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di un organismo o persona a svolgere funzioni specifiche di verifica.



Alcune definizioni

Gli organismo di certificazione, a seconda dell'oggetto delle attività di verifica di conformità svolte, devono rispondere a loro volta ad altre serie di norme

UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 per la certificazione dei sistemi di gestione o dei processi

UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 per la certificazione di prodotto

UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 per la certificazione del personale

Ispezione: esame di un progetto di un prodotto, servizio, processo, impianto, e determinazione della loro conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti di carattere generale.

Organismo di ispezione: L'attività di ispezione presuppone l'imparzialità dell'organismo che lo svolge; tuttavia, gli organismi di ispezione si possono distinguere in tre tipi, in base al loro “livello” indipendenza rispetto al destinatario o al committente dell'ispezione:

- Tipo A: l'organismo di ispezione si identifica nell'organizzazione e la sua attività consiste nello svolgere solamente **ispezioni di terza parte**;
- Tipo B: l'organismo di ispezione è una parte separata e identificabile di un organizzazione, e solamente per questa organizzazione madre, svolge **ispezioni di prima e seconda parte**.
- Tipo C: l'organismo di ispezione è una parte identificabile, ma non necessariamente separata, di un organizzazione, e può svolgere attività di **ispezione di prima e di seconda parte** sia per l'organizzazione madre, sia per altre organizzazioni.

Norme degli organismi di ispezione

UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Requisiti degli organismi di ispezione

UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura



Alcune definizioni

Per determinare l'**ambito di competenza** dei vari organismi di certificazione della conformità, la coerenza del settore di attività di cui si chiede la certificazione con le attività previste nel contratto occorre tenere in debito conto le **classificazioni delle attività economiche** e prestare attenzione alla coerenza delle indicazioni riportate nella documentazione di gara

Es. Oggetto gara: riqualificazione energetica (previsti lavori edili ed impiantistici)


Ad es. Richiesta certificazione ISO 14001 (criterio per la selezione dei concorrenti come previsto dal CAM Edilizia)

Classificazione IAF/EA: 28, 28 a) e 28 b) Classificazione NACE/ATECO: 41, 42,43

Attestazione SOA OG1, OG11 e/o OS 30, OS 28

Cfr. Consiglio di Stato sez. III 8/11/2017 n. 5170

“Da tale ratio – nell’ottica di una lettura del bando fedele ai principi vigenti in materia di contrattualistica pubblica, che tenga cioè conto dell’oggetto e della funzione dell’affidamento (1363 1367 1369 c.c.) – si desume la necessità di una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto del contratto d’appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste; e ciò in quanto l’oggetto sociale viene inteso come la "misura" della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale (Cons. Stato, sez. V, 7.2.2012, n. 648 e sez. IV, 23.9.2015, n. 4457; T.A.R. Napoli, sez. I, 3.2.2015, n. 819; T.A.R. Veneto, sez. I, 1.9.2015, n. 953). 1.2. A parziale mitigazione di tale impostazione si sostiene, d’altra parte, che detta corrispondenza contenutistica - tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto d’appalto - non debba tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapposibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma che la stessa vada appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto.”



L'analisi preliminare e il progetto

Nella fase di progettazione del contratto, il progettista deve attenersi alle indicazioni riportate nei CAM applicabili, per definire gli elementi essenziali delle prestazioni (cfr. art. 23, art. 68 e art. 71 del Codice)

Nei CAM (es. Edilizia) troviamo infatti indicazioni di carattere generale che costituiscono *“suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti per tale categoria merceologica, la normativa ambientale ed eventualmente quelle a tutela dei diritti dei lavoratori ed ulteriori eventuali suggerimenti proposti alle stazioni appaltanti in relazione all’espletamento della relativa gara d’appalto, all’esecuzione del contratto e/o alla gestione del prodotto o servizio oggetto dello stesso.”*

N.B. Nel caso di progetti di lavori, se i prezzi regionali non contemplano le specifiche lavorazioni o forniture all'interno dell'analisi dei prezzi, sarà ancora possibile far riferimento all'art. 32, comma 2, del DPR 207/2010: *“2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:*

a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;

c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.”





Esempi di specifiche tecniche


(CAM Arredi) Specifiche tecniche: 3.2.2 Emissioni di formaldeide da pannelli

Se sono utilizzati pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide, le emissioni di formaldeide dai pannelli usati nel prodotto finito deve essere inferiore a 0,080 mg/m³, ossia inferiore al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 secondo la norma EN 13986 allegato B.

Verifica: L'offerente deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati nell'allegato B della norma EN 13986 emesso da un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l'emissione di formaldeide. Sono presunti conformi i prodotti certificati CARB fase II, secondo la norma ATCM 93120 e Classe F****, secondo la norma JIS A 1460 (2001) nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal requisito.

OPPURE (vedi documentazione gara CONSIP Arredi 7)

Sono altresì presunti conformi i prodotti provvisti di un'etichetta ambientale di Tipo I conforme alla ISO 14024, oppure di una asserzione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che permettano di dimostrare il rispetto del presente criterio



Esempi di specifiche tecniche

(CAM Edilizia) 2.4.1.2 Materia prima recuperata o riciclata

Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l'edificio, **anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso** valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, **almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali**. Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le percentuali contenute nel capitolo 2.4.2. Il suddetto requisito può essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate:

- 1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione);
- 2) sussistano **specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilità legate alla suddetta funzione**.

Verifica: Il progettista deve fornire l'elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio. **La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:**

- a) una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;
- b) una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
- c) una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità.



Esempi di specifiche tecniche

(CAM Edilizia) Verifica (da inserire nel disciplinare di gara)

Per i requisiti dal 2.2.1 al 2.2.4: Per dimostrare la conformità ai presenti criteri, **il progettista** deve presentare una relazione tecnica, con allegati degli elaborati grafici, nei quali sia evidenziato lo **stato ante operam**, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo **stato post operam**. In particolare dovrà essere giustificata la scelta delle specie vegetali idonee e funzionali per il sito di inserimento, in quanto a esigenze idriche ed esigenze colturali. Dovrà essere data garanzia delle migliori condizioni vegetative possibili e della qualità dei substrati. Dovranno essere date indicazioni sulla successiva tecnica di manutenzione delle aree verdi. **Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica, valida per la successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio.** In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.



La documentazione a supporto

La documentazione a comprova delle specifiche tecniche (di progetto) è acquisibile in sede di offerta o deve essere verificata in fase di esecuzione?

- se richiesta in fase di gara, va allegata alla documentazione amministrativa o nella busta tecnica **ma distinta dall'offerta tecnica vera e propria**, per evitare commistioni e problemi collegati al soccorso istruttorio;
- se verificata in fase di esecuzione, in fase di gara va richiesta autocertificazione su possesso.

Come viene documentata la conformità alle specifiche tecniche di progetto?

- tramite prove dirette (campioni, prove di laboratorio, ecc.);
- con documentazione che ne faccia presumere la conformità (etichette, autocertificazioni, ecc.);
- nel caso di prova impossibile entro i termini della gara, impegno del concorrente a sottoporre a prove, certificazioni, ecc. entro il termine dell'aggiudicazione (per la conferma della stessa).

La mancata comprova del rispetto delle specifiche tecniche (documentale o con mezzi che ne presumono la conformità) comporta:

- se effettuata in sede di gara, l'esclusione del concorrente;
- se effettuata in sede di aggiudicazione, la decadenza/esclusione e l'aggiudicazione al secondo classificato (ma alle condizioni economiche del primo);
- se effettuata in sede di esecuzione, la sostituzione del bene/servizio, l'applicazione di penali o la risoluzione, l'incameramento della cauzione ed il passaggio al secondo classificato.



La documentazione a supporto

Come viene documentato il rispetto, nell'offerta, delle specifiche tecniche di progetto?

- autocertificazione del legale rappresentante ;
- allegazione di certificazioni, etichettature o risultati di prove già posseduti ;
- (se pertinente) presentazione di campioni soggetti a verifica da parte della Commissione (ma ai soli fini della rispondenza alle caratteristiche minime immediatamente desumibili) o a esame da parte di laboratorio ma a spese del concorrente

Se richiesta in gara, occorre considerare il potenziale volume della suddetta documentazione tecnica, valutando l'opportunità di richiedere solo una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante e dal suo fornitore, sulla rispondenza ai requisiti e sull'impegno a mettere a disposizione le singole schede tecniche.

La documentazione tecnica dovrebbe essere richiesta all'aggiudicatario individuato nella proposta di aggiudicazione, prima dell'aggiudicazione definitiva (cfr. CAM ausili incontinenza , requisiti 4.2.1)

La mancata comprova della rispondenza alle specifiche tecniche richiesta in sede di gara?

- comporta, previo soccorso istruttorio, l'esclusione del concorrente.

I Criteri di esecuzione assumono a loro volta la forma di clausole contrattuali:

- avendo previsto delle specifiche tecniche di base o premianti, vi deve essere il rispetto del progetto di base o oggetto dell'offerta;
- le clausole sociali, sia per la manodopera diretta che indiretta;
- garanzie, disponibilità pezzi ricambio.

Obbligo di prevedere sistemi di monitoraggio:

(dai CAM) *“Si demanda all’amministrazione aggiudicatrice l’esecuzione di adeguati controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni del capitolato che riguardano l’esecuzione contrattuale e, qualora non fosse già propria prassi contrattuale, si suggerisce alla stazione appaltante di collegare l’inadempimento a sanzioni e/o se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.”*





Esempi di criteri di esecuzione

CAM Edilizia (D.M. Ambiente 24/12/2015 modificato con D.M. Ambiente 24/05/2016 ed aggiornato con D.M. Ambiente 11 ottobre 2017) 2.7.2 Clausola sociale

I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto.

In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.

Verifica: L'appaltatore dovrà fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere. Inoltre su richiesta della stazione appaltante, in sede di esecuzione contrattuale, dovrà presentare i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati per verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto. l'appaltatore potrà fornire in aggiunta anche il certificato di avvenuta certificazione SA8000:2014 (sono escluse le certificazioni SA8000 di versioni previgenti). L'appaltatore potrà presentare in aggiunta la relazione dell'organo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001 laddove tale relazione contenga alternativamente i risultati degli audit sulle procedure aziendali in materia di ambiente-smaltimento dei rifiuti; salute e sicurezza sul lavoro; whistleblowing; codice etico; applicazione dello standard ISO 26000 in connessione alla PDR UNI 18:2016 o delle linee guida OCSE sulle condotte di impresa responsabile. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente presenta i documenti probanti (attestati) relativi alla loro formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia "generica" effettuata presso l'agenzia interinale sia "specificata", effettuata presso il cantiere/ azienda/ soggetto proponente e diversa a seconda



Esempi di criteri di esecuzione

(CAM Edilizia) 2.7.3 Garanzie

L'appaltatore deve specificare durata e caratteristiche delle garanzie fornite, anche in relazione alla posa in opera, in conformità ai disposti legislativi vigenti in materia in relazione al contratto in essere. La garanzia deve essere accompagnata dalle condizioni di applicabilità e da eventuali prescrizioni del produttore circa le procedure di manutenzione e posa che assicurino il rispetto delle prestazioni dichiarate del componente.

Verifica: L'appaltatore deve presentare un certificato di garanzia ed indicazioni relative alle procedure di manutenzione e posa in opera.

(CAM Elettronica) Condizioni di esecuzione: Disponibilità parti di ricambio

La garanzia sulla disponibilità delle parti di ricambio deve essere assicurata dal fornitore a partire dalla data di consegna della fornitura per un periodo minimo di 5 anni. Si presume conformità al requisito il possesso, per prodotti ancora in produzione, di una eco-etichetta ambientale ISO di tipo I che prevede il rispetto delle suddette specifiche.

Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante dell'azienda produttrice.



Controllo della fase esecutiva

Esempi di clausole di controllo (da prevedere nel capitolato o nello schema di contratto allegato alla documentazione di gara):

- previsione di esami o prove con importo massimo previsto e posto a carico dell'aggiudicatario;
- applicazione di penali sulla % di scostamento dagli obiettivi prestazionali o di performance;
- sostituzione dei prodotti non in linea con le specifiche tecniche;
- intervento sostitutivo della SA con acquisto del bene/servizio avente le caratteristiche mancanti e addebito all'aggiudicatario con decurtazione dal successivo pagamento o escussione della cauzione definitiva e obbligo di contestuale reintegro;
- risoluzione in caso di superamento di un determinato numero di verifiche negative.

I criteri premianti

I criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante tengono anche conto dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tal fine, **i criteri di valutazione** prevedono l'attribuzione di **specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM** con riferimento alle **specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione** o siano proposte le condizioni previste, nell'ambito dei predetti CAM, dalle **specifiche tecniche premianti** (appositamente elaborate per le procedure aggiudicate sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo).



N.B. Per aiutare le PPAA nella stesura della disciplina di gara, alcuni CAM contengono sia delle indicazioni di punteggio sia esempi di criteri motivazionali/modalità di attribuzione.

I criteri premianti si prestano a valutazioni di tipo prestazionale con conseguente attribuzione di punteggio di tipo tabellare (aumento dei livelli di determinate performance, % di materiali riciclati, diminuzione ulteriori dei livelli di emissione o di rilascio di sostanze dannose per l'ambiente, ecc.)



I criteri premianti

In ogni caso i criteri di valutazione quali elementi dell'offerta tecnica, devono essere **determinati in conformità all'oggetto dell'appalto**, e sulla base delle sue caratteristiche.

Ai sensi dell'art. 95, comma 11, del Codice, i requisiti migliorativi devono essere connessi all'oggetto dell'appalto *“sotto qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi i fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio”*.

Nei lavori non possono essere inseriti elementi o criteri di valutazione che comportino **opere aggiuntive**.

Per criteri oggettivi si intendono quelli che sono collegati alla qualità intrinseca del bene o servizio, mentre per criteri soggettivi quelli relativi alle caratteristiche dell'operatore economico.

Con le nuove direttive ed il Codice **superate le precedenti preclusioni che obbligavano le SSAA a fissare i criteri soggettivi solo come requisiti di partecipazione**. Pertanto una certificazione di processo (o di sistema) non poteva essere inclusa tra le caratteristiche premianti su cui assegnare punti tecnici.

Il nuovo art. 95 viceversa prevede la possibilità di fissare criteri “soggettivi” anche come requisiti premianti, (oltreché come criteri di selezione dei concorrenti) purché, a detta dell'ANAC, tali profili di carattere soggettivo **consentano di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta o di valorizzare caratteristiche dell'offerta ritenute particolarmente meritevoli**. In ogni caso devono essere aspetti in grado di incidere direttamente sulla qualità della prestazione o del prodotto.

Dopo aver determinato l'elenco dei requisiti occorre, procedere alla ponderazione, cioè all'attribuzione dei relativi pesi e sub-pesi, laddove presenti sub-criteri.

Per la determinazione di tali coefficienti possiamo ricorrere:

- ad una determinazione di tipo discrezionale (punteggio) ad opera dei Commissari;
- ad una determinazione di tipo discrezionale ma con confronto a coppie e scala di preferenze
- con formule, algoritmi o criteri tabellari

ATTENZIONE: in alcuni casi, il ricorso a criteri che prevedano la misurazione in termini di percentuale, e magari di peso, può creare incongruenze sia in fase di attribuzione dei punteggi che successivamente in sede di controllo, o verifica contrattuale nel caso nel campione siano presenti elementi di peso notevolmente differente (es. cocomero o albicocca nella frutta per le derrate alimentari, legno isolante o calcestruzzo nei materiali per l'edilizia). Può essere necessario pertanto modificare il criterio operando delle scelte adeguatamente motivate (ad es. calcolando le % per n° di pezzi).



(CAM Arredi) Criteri premianti: 3.4.4 Garanzia estesa

Vengono attribuiti punteggi premianti ad ogni anno di garanzia aggiuntiva rispetto al minimo di 5 anni secondo lo schema seguente:

- 4 o più anni di garanzia extra: x punti
- 3 anni di garanzia extra: 0.75x punti
- 2 anni di garanzia extra: 0.5x punti
- 1 anno di garanzia extra: 0.25x punti

Verifica: L'offerente deve fornire una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia fornito dalla data di acquisto con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio.

(CAM Ristorazione) Requisiti premianti 5.4.2 Carbon Footprint

Si prevede la possibilità di assegnare dei punteggi all'offerente che si impegna ad utilizzare nell'esecuzione del servizio prodotti alimentari "....." caratterizzati dalla minore quantità di emissioni di gas a effetto serra (GHG – greenhouse gases), espressi in termini di CO2 equivalenti lungo il ciclo di vita.

Verifica: Valutazione verificata da parte terza delle emissioni di CO2 equivalenti prodotte lungo il ciclo di vita, calcolate sulla base dei criteri previsti da un programma di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP o EPD – Environmental Product Declarations) conforme alla norma ISO 14025 (o equivalenti) e dalle PCR (Product Category Rules) definite per tale categoria di prodotto. Sono accettate come mezzo di prova le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto validate rispetto ai suddetti criteri o equivalenti. La stazione appaltante accetterà come mezzo di prova anche appropriata documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.



Esempi di criteri premianti

(CAM Edilizia) 2.6.1 CAPACITA' TECNICA DEI PROGETTISTI

Nei casi di affidamento del servizio di progettazione, viene attribuito un punteggio premiante pari alla proposta redatta da:

a) un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – “Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons” o equivalente.

b) Una qualunque struttura di progettazione (come previsto dalle norme sugli appalti) al cui interno sia presente almeno un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – “Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons” o equivalente.

Verifica: Le società di progettazione presentano il profilo curricolare dei professionisti di cui è composta e presentano i relativi attestati di accreditamento in corso di validità, ovvero con i crediti di mantenimento professionale in regola. I singoli progettisti presentano il proprio c.v. e l’attestato di accreditamento in corso di validità (con i crediti di mantenimento professionale in regola).

(CAM Edilizia) 2.6.5 Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione

Viene attribuito un punteggio premiante pari a... per il progetto di un nuovo edificio o per una ristrutturazione che preveda l'utilizzo di materiali estratti, raccolti o recuperati, nonché lavorati (processo di fabbricazione) ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo, per almeno il 60% in peso sul totale dei materiali utilizzati. Per distanza massima si intende la sommatoria di tutte le fasi di trasporto incluse nella filiera produttiva. Qualora alcune fasi del trasporto avvengano via ferrovia o mare si dovrà utilizzare un fattore moltiplicativo di 0.25 per il calcolo di tali distanze.

Verifica: il progettista deve compiere scelte tecniche che consentano di soddisfare il criterio e deve prescrivere che l'offerente dichiari, in sede di gara, tramite quali materiali soddisfa il criterio specificando per ognuno la localizzazione dei luoghi in cui avvengono le varie fasi della filiera produttiva ed il corrispettivo calcolo delle distanze percorse. **Tale dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'offerente dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.**

Valutazione tabellare o valutazione con algoritmo?

In ogni caso, obbligo di riparametrazione, solo se previsto nella disciplina di gara

Cfr. anche Consiglio di Stato sez. III 20/7/2017 n. 3580 Contratti pubblici - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Criteri di computo del punteggio - Riparametrazione - Scelta discrezionale della stazione appaltante - Occorre un'espressa previsione nel bando di gara - ANAC, delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 – Linee Guida n. 2, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”

Occorre considerare che:

- 1^ riparametrazione già presente nei criteri o sub criteri qualitativi discrezionali;
- Sì a riparametrazione a livello di criterio;
- No obbligo riparametrazione a livello di offerta tecnica nel complesso
- Sì a riparametrazione anche dei criteri tabellari (no per i criteri on/off)

Es.: Punteggio legato a % materiale di recupero anche se nessun concorrente raggiunge il 100%, la percentuale più alta deve comunque ottenere il punteggio massimo disponibile

Criterio di valutazione: possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso - max punti 10

Preferire formula $V_{ai} = P_i / P_{max}$, altrimenti occorre riparametrare proporzionalmente



I criteri premianti

TAR Lazio, sezione I-bis 05772/2017 REG.PROV.COLL. N. 15353/2016 REG.RIC. (servizi ristorazione)

“I criteri indicati nel Disciplinare di gara si prestano ad una valutazione secondo punteggi predeterminati con il principio on/off : anche in questo caso soccorrono le Linee guida nr. 5 del 16.11.2016 che, nello stabilire le condizioni alle quali è legittimi ricorrere ad elementi interni all’Amministrazione per comporre la Commissione aggiudicatrice senza ricorrere a competenze tecniche esterne, precisano come: “ In caso di affidamento di contratti d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del Codice e quelle che prevedono l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero) sulla base di formule indicate nella documentazione di gara. Viceversa, quando la commissione deve esprimere valutazioni di tipo discrezionale è necessario che almeno il presidente sia nominato facendo ricorso alla lista comunicata dall’Autorità. (.....)

Nel caso di specie si è proceduto con l’ausilio della piattaforma telematica di negoziazione di Consip e le caratteristiche del servizio offerto non presentavano alcuna particolare complessità tecnica che male si prestava ad essere valutata con il metodo di sub criteri rigidamente predeterminati.”

Le modalità di prova

Valgono le stesse indicazioni riportate per la verifica delle specifiche tecniche di base. In questo caso la documentazione **fa parte dell'offerta tecnica** e quindi si pone il problema dell'eventuale integrazione

Nel caso l'offerta tecnica presenti un requisito che non sia assistito dalla prova documentale previsto dal CAM (verifica) e dalla disciplina di gara, si può ricorrere al soccorso istruttorio?

- Si, perché l'elemento costituisce chiarimento
- No perché la disciplina di gara considera l'elemento non documentato (specifica nel disciplinare di gara)
- No perché si incorre nelle ipotesi vietate dall'art. 83, comma 9 del Codice.



La selezione dei concorrenti

(CAM Edilizia) 2.1 Selezione dei candidati: 2.1.1 Sistemi di gestione ambientale

L'appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

***Verifica:** L'offerente deve essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:*

- controllo operativo che tutte le misure previste all'art. 15 c. 9 e c. 11 di cui al d.P.R. 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere;*
- sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;*
- preparazione alle emergenze ambientali e risposta.*



La selezione dei concorrenti

La selezione dei concorrenti con la richiesta di certificazione di qualità: avvalimento sì o no?

Consiglio di Stato sez. V 27/7/2017 n. 3710 Quando oggetto dell'avvalimento è la certificazione di qualità di cui la concorrente è priva, occorre, ai fini dell'idoneità del contratto, che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2017, n. 852; Cons. Stato., sez. V, 12 maggio 2017, n. 2225, con considerazioni riferite al prestito dell'attestazione S.O.A., che valgono a maggior ragione per il prestito della certificazione di qualità). La qualità risulta, infatti, inscindibile dal complesso dell'impresa che rimane in capo all'ausiliaria.

Codice (art. 87) 1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltanti riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.




La selezione dei concorrenti

(CAM Ristorazione) Selezione dei candidati (CAM Ristorazione 5.2)

L'offerente deve dimostrare la propria capacità ad eseguire il contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente attraverso l'applicazione un sistema di gestione ambientale, ai sensi di una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001).

Verifica: La registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o la certificazione ISO 14001, in corso di validità, rappresentano mezzi di prova. Le stazioni appaltanti accettano parimenti altre prove, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione).

N.B. Anche se l'indicazione dei CAM sembra costituire un requisito imprescindibile, in relazione all'importo della gara e alla platea degli OOEE interessati (e siccome in ogni caso l'obbligo di applicazione riguarda solo le specifiche tecniche di base e i criteri di esecuzione), il requisito può essere richiesto solo ove non sia restrittivo della concorrenza e della partecipazione attesa.



La selezione dei concorrenti

T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 8 marzo 2017, n. 337 - Riduzione dei Candidati nelle procedure ristrette (art. 91 del Codice dei contratti)

Distinzione tra requisiti di partecipazione alle gare di lavori (predeterminati dalla norma e non integrabili o ampliabili) e "capacità richieste" finalizzate alla selezione di un numero ridotto di operatori da invitare a presentare offerta



La competenza della Commissione giudicatrice

La necessità di verificare documenti, attestazioni e certificazioni specifiche, e magari di svolgere esami di campioni, rende necessario il possesso, in capo ai commissari, di competenze specialistiche

Inoltre, dato che parte della documentazione può essere prodotta nella “busta” amministrativa e comunque fuori dall'offerta tecnica, tali competenze potrebbero essere necessarie anche per la fase dell'ammissione, non rendendo possibile l'attuale sistema del seggio di gara, anche monocratico, in assenza chiaramente di tali competenze interne.





I rimedi in caso di mancata applicazione

Decorrenza degli obblighi

Ambito oggettivo del nuovo CAM: “Questo documento contiene i «Criteri ambientali minimi» e alcune indicazioni di carattere generale per gli appalti di nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione, riqualificazione energetica di edifici e per la gestione dei cantieri.”

Entrata in vigore: In teoria comanda il bando ma lo stesso CAM riconosce che: “Nei casi di affidamento del servizio di progettazione, i criteri dovranno costituire parte integrante del disciplinare tecnico elaborato dalla stazione appaltante in modo da indirizzare la successiva progettazione. Deve essere tenuto presente che tali criteri non sostituiscono per intero quelli normalmente presenti in un capitolato tecnico, ma si vanno ad aggiungere ad essi, cioè essi specificano dei requisiti ambientali che l’opera deve avere e che si vanno ad aggiungere alle prescrizioni e prestazioni già in uso o a norma per le opere oggetto di questo documento.”



I rimedi in caso di mancata applicazione

E in caso di mancata applicazione?

Per ricorrere davanti al giudice amministrativo, impugnando un atto presunto illegittimo, costituisce principio generale che il ricorrente dimostri di trovarsi in una situazione di “interesse legittimo”, specifico e differenziato rispetto alla platea dei cittadini, e limitato o lesa dall'operato della PA.

Nello specifico, dato che la norma è posta a tutela dell'ambiente e per incentivare un corretto uso utilizzo delle risorse, vi potrebbero essere azioni da parte di associazioni o soggetti portatori di interessi diffusi.

Per analogia si può tener conto della giurisprudenza formatasi a seguito della contestazione sulla mancata applicazione del criterio qualità/prezzo

Cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 2 maggio 2017, n. 1738 (su OEPV e minor prezzo)



I rimedi in caso di mancata applicazione

Consiglio di Stato sez. III 7/11/2017 n. 5138 Rimessione all'Adunanza plenaria

Si sottopongono all'Adunanza Plenaria i seguenti quesiti:

1. Se, avuto anche riguardo al mutato quadro ordinamentale, i principi espressi dall'Adunanza Plenaria n.1/2003 possano essere ulteriormente precisati nel senso che l'onere di impugnazione immediata del bando sussiste anche per il caso di erronea adozione del criterio del prezzo più basso, il luogo del miglior rapporto tra qualità e prezzo.

2. Se l'onere di immediata impugnazione del bando possa affermarsi più in generale per tutte le clausole attinenti le regole formali e sostanziali di svolgimento della procedura di gara, nonché con riferimento agli altri atti concernenti le fasi della procedura precedenti l'aggiudicazione, con la sola eccezione delle prescrizioni generiche e incerte, il cui tenore eventualmente lesivo è destinato a disvelarsi solo con i provvedimenti attuativi.

3. Se, nel caso in cui l'Adunanza Plenaria affermi innovativamente il principio della immediata impugnazione delle clausole del bando di gara riguardanti la definizione del criterio di aggiudicazione, e, individui, eventualmente, ulteriori ipotesi in cui sussiste l'onere di immediata impugnazione di atti della procedura precedenti l'aggiudicazione, la nuova regola interpretativa si applichi, alternativamente:

- a) con immediatezza, anche ai giudizi in corso, indipendentemente dall'epoca di indizione della gara;*
- b) alle sole gare soggette alla disciplina del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50/2016;*
- c) ai soli giudizi proposti dopo la pubblicazione della sentenza dell'Adunanza Plenaria, in conformità alle regole generali dell'errore scusabile e della irretroattività dei mutamenti di giurisprudenza incidenti sul diritto viventi (secondo i principi dell'overruling);*

4. Se, nel caso di contestazione del criterio di aggiudicazione o, in generale, della impugnazione di atti della procedura immediatamente lesivi, sia necessario, ai fini della legittimazione a ricorrere, che l'operatore economico abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura, ovvero sia sufficiente la dimostrazione della qualità di operatore economico del settore, in possesso dei requisiti generali necessari per partecipare alla selezione.



Gli acquisti verdi nel sistema CONSIP

I criteri ambientali che Consip utilizza fanno riferimento ai C.A.M., qualora siano stati definiti, oppure a standard riconosciuti a livello internazionale, quali i criteri di assegnazione di etichette ambientali ISO di Tipo I o di eco-etichette settoriali, gli standard dei sistemi di gestione ambientale (ISO 14001/EMAS), ecc..

Rispondenza della convenzione/accordo quadro/bando allo specifico CAM segnalato con la fogliolina verde

Prestare attenzione, in caso di prezzi benchmark, che il prezzo offerto sia riferito ad una prestazione verde; in particolare se la gara per la convenzione o l'accordo quadro è già stata impostata come verde (requisiti minimi più i premianti) l'offerta benchmark dovrebbe essere già superiore e l'eventuale gara dovrebbe prevedere ulteriori miglioramenti degli aspetti ambientali

Occorrerà fare riferimento alle definizione dei “criteri verdi delle iniziative” (da home page, acquisti verdi) determinare quelli che erano i criteri di base (sottoposti a verifica di conformità) e quelli premianti (oggetto di valutazione e di attribuzione di un punteggio tecnico)

I prodotti eco-sostenibili presenti sul catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sono contrassegnati da una foglia verde.



Gli acquisti verdi nel sistema CONSIP

Al momento della loro abilitazione sul MEPA, i fornitori possono auto-dichiarare la conformità di un certo prodotto ad almeno uno dei criteri ambientali definiti da Consip per il metaprodotto di riferimento e quindi il fornitore è tenuto ad attestare mediante auto-dichiarazioni e auto-certificazioni la sussistenza delle caratteristiche dei beni per i quali chiede l'abilitazione, comprese quelle ambientali.

Consip chiaramente non sottopone a verifica sistematica le auto-dichiarazioni e auto-certificazioni relative alle caratteristiche dei prodotti effettuate dal fornitore al momento della domanda di abilitazione, ma si riserva il diritto di effettuare, a campione, eventuali verifiche di conformità e corrispondenza con le caratteristiche e le funzionalità dichiarate in sede di richiesta di abilitazione.

E' pertanto un onere della Stazione appaltante valutare le caratteristiche ambientali del prodotto che intende acquistare, anche perché all'interno di un bando possono essere ricompresi svariati prodotti non tutti "verdi" (ad esempio, il bando Consip denominato "Cancelleria104" che ha per oggetto prodotti di consumo, sia per l'ufficio, come carta, cancelleria, materiale di consumo per apparecchiature di copie e stampa, sia specifici per la scuola e servizi di stampa).

In caso di Convenzione invece la disciplina di gara prevede l'effettuazione di una serie di controlli a campione , con spese a carico del fornitore

La Stazione appaltante, inoltre, può sempre ricorrere all'effettuazione di una Richiesta di Offerta richiedendo caratteristiche ambientali particolari non previste dal bando MEPA.



Esempi: Convenzione Stampanti 15 di CONSIP (riferimento benchmark)

3.1 LOTTO 1 STAMPANTI PER USO PERSONALE B/N A4

3.1.1 Caratteristiche tecniche Stampante Base

Caratteristica	minima	migliorativa
anno di introduzione in Italia	2012	
dimensioni massime L*P*A (in mm)	410*445*295	
modalità di stampa	Landscape e portrait	
sistemi operativi	Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, LINUX, OSX	
linguaggi	PCL5e e/o PCL6 e/o PS3 (o equivalenti)	
formato carta	DIN A4, B5	
grammatura carta	75-110 g/m2	
altri supporti	Carta riciclata anche al 100%, Buste, Lucidi, Etichette	
numero cassette di alimentazione carta forniti	1	
capacità cassetto fornito	≥ 250 Fogli da 75 g/m2	
altri dispositivi	unità fronte/retro automatica formato A4	Vassoio bypass universale da almeno 50 fogli da 75 g/m2
velocità di stampa	22 pagine/minuto	≥ 24 ppm
velocità prima stampa		≤ 7 secondi
volume mensile di stampe/copie	10.000	≥ 12.000
RAM complessiva installata (MB)	64	≥ 128
risoluzione	600 x 600 dpi reali	1.200 x 1.200 dpi reali
interfacce	USB 2.0	ETHERNET 10 base - T 100 base TX
Compatibilità ambientale		Emissioni di ozono (***) ≤ 1,5 mg/h Emissioni di polveri (***) ≤ 4,0 mg/h Emissioni di TVOC ≤ 10,0 mg/h Emissioni di benzene ≤ 0,05 mg/h Emissioni di stirene ≤ 1,0 mg/h (**) Singole sostanze COV non identificate ≤ 0,9 mg/h
Consumo energetico		≤ valore di soglia previsto nelle linee guida "Energy Star for imaging equipment v. 2.0" 2014.
Materiale di consumo		ritiro gratuito



Esempi CONSIP :FORNITURA IN ACQUISTO DI STAMPANTI E APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

8 INDICATORI DI QUALITA'

In coerenza con il documento "Linee guida per la qualità dei beni e dei servizi ITC per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione", è stato scelto un sottoinsieme degli indicatori di qualità ritenuti più significativi tra quelli definiti per la fornitura delle Apparecchiature e dei servizi connessi nell'ambito della Convenzione. Essi sono riepilogati nella tabella seguente e dettagliati in appendice. Tali indicatori verranno verificati in sede di verifiche ispettive.

Attività/Prodotti/Indicatori di qualità

Attività a cura di Consip

Attività	Prodotto	Indicatore di qualità				Rif.to Capitolato tecnico
		Caratteristica	Sottocaratt.	acro IQ	Denominazione IQ	
Gestione operativa		Efficienza	Efficienza temporale	RTCCR	Rispetto dei tempi contrattuali di consegna della reportistica	5.2.1
Installazione e Test	Prodotto hardware	Efficienza	Efficienza temporale	RQIPM	Rispetto delle quantità di installazioni pianificate nel mese	4.1
Gestione operativa		Efficienza	Efficienza temporale	TRCT	Tempestività di risposta alle chiamate telefoniche	4.4.2
Gestione operativa		Efficienza	Efficienza temporale	CTP	Chiamate telefoniche perdute	4.4.2
Gestione operativa		Efficienza	Conformità	NCOV	Conformità degli ordinativi verificati	6.2




**Esempi CONSIP :FORNITURA IN ACQUISTO DI STAMPANTI E APPARECCHIATURE
MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N.
488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: Capitolato tecnico**

6.2 VERIFICHE ISPETTIVE

Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 – apposite verifiche ispettive.

I costi di tali verifiche saranno a carico del fornitore che dovrà corrisponderli direttamente all'Organismo di Ispezione nei tempi indicati nella Convenzione. La fattura, relativa al pagamento delle verifiche ispettive, sarà inviata da parte dell'Organismo di Ispezione anche alla Consip S.p.A. in copia conoscenza.

I costi a carico del fornitore per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive saranno pari al massimo allo 0,5% del valore degli Ordinatori di Fornitura emessi al momento della verifica e, comunque, fino ad un importo massimo, come indicato nel paragrafo 1.6 del Disciplinare di Gara.



Esempi CONSIP :FORNITURA IN ACQUISTO DI STAMPANTI E APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: Disciplinare di gara

1.6 Verifiche ispettive

La Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 – apposite verifiche ispettive relativamente al rispetto dei livelli di servizio prestati dal Fornitore come meglio descritti nello Schema di Convenzione.

Il costo delle verifiche ispettive è a carico del Fornitore.



Ciclo formativo

Grazie per l'attenzione

Maria Teresa Massi

massimariateresa@gmail.com

**I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione**



@Formazioneifel



Facebook



Youtube